

FOGLIO INFORMATIVO n. 38

relativo ai

CREDITI DOCUMENTARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)

bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è una delle forme tecniche con cui si realizzano i "crediti di firma", operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca "presta" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Pertanto il credito documentario può essere definito come un impegno in base al quale una banca, operando su richiesta e istruzione di un cliente, è tenuta ad effettuare un pagamento/accettare e pagare tratte/negoziare documenti, contro presentazione di documenti prescritti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito documentario stesso. Le sue caratteristiche principali sono: autonomia – astrattezza – formalità - letteralità; poiché è indipendente dalla causa/contratti che l'ha fatto sorgere, non è vincolato ai rapporti che legano i vari soggetti che compaiono nel credito documentario, l'esame dei documenti (per decidere se accettarli/pagarli oppure no) deve essere fatto sulla base del loro aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale.

Tali operazioni sono regolate da norme ed usi uniformi della C.C.I. di Parigi (ultima revisione) e tutte le parti in caso di controversie devono rapportarsi a tali norme, fatte salve comunque le leggi in vigore nei singoli Paesi.

Credito documentario import

Il cliente, firmando la richiesta di credito documentario, autorizza da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merce a garanzia dell'esposizione bancaria.

Credito documentario export

Un credito documentario irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente.

Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma da parte di altra banca, costituisce un impegno inderogabile della banca confermatrice, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati e vengano riscontrati conformi alle condizioni e termini del credito:

se il credito prevede il pagamento a vista: a pagare a vista

se il credito prevede il pagamento differito: a pagare alle scadenze determinate

se il credito prevede l'accettazione da parte della banca confermatrice: ad accettare le tratte emesse e a pagarle a scadenza

se il credito prevede la negoziazione: a negoziare, senza rivalsa, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati

Rischi tipici

Se il cliente è nella posizione di compratore richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo da rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce.

Se il cliente è nella posizione di venditore richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve ponderare scrupolosamente se è in grado di produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza.

Rischio di cambio, se l'operazione è in divisa diversa dall'Euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

VOCI DI COSTO

n.b.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.	
Crediti documentari e stand-by import	
Spese di emissione	€ 25,82
Commissione di apertura	0,3% per trimestre e/o frazione. minimo € 40
Spese di modifica	€ 25,82 oltre conguaglio commissioni interessate nel caso di variazione di importo e/o scadenza
Commissione di utilizzo	0,25% minimo € 40,00 (per pagamento a vista e calcolato sull'importo dell'utilizzo)
Spese di utilizzo	€ 25,82
Commissione di accettazione	0,375% a 1 mese 0,500% a 2 mesi 0,625% a 3 mesi 0,750% a 4 mesi 1,000% a 5 mesi 1,250% a 6 mesi Minimo € 40,00
Commissioni di mancato utilizzo	0,15% Minimo € 30,00(calcolato sull'importo non utilizzato)

Valuta a debito del conto	Data operazione
Valuta a favore della banca destinataria	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi successivi)
Comunicazione valutazione statistica (CVS)	€ 5,16
Commissioni di servizio	0,15%
Commissioni istruttoria, revisione, modifica degli affidamenti	Prima istruttoria max. € 258,20 Revisione max. € 258,20
Crediti documentari e stand-by export	
Commissione di notifica	€ 25,82
Commissione di modifica	€ 25,82
Commissione di utilizzo	0,25% Minimo € 40,00 (sull'importo dell'utilizzo per pagamenti a vista e per pagamenti differiti su crediti non confermati)
Spese utilizzo	€ 25,82
Spese corriere	Importo effettivamente pagato
Commissione di mancato utilizzo	0,15% Minimo € 40,00 (calcolato sull'importo trasferito)
Valuta a debito del conto	Data operazione
Valuta a favore del beneficiario	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi successivi)
Comunicazione statistica valutaria (CVS)	€ 5,16
Commissioni di servizio	0,15%
Commissioni di conferma e accettazione	Variabili in funzione del rischio Paese e del rischio Banca dei rispettivi paesi

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal

Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

La banca non assume responsabilità per :

.la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale dei documenti, la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti;

.la buona fede, gli atti e/o omissioni, la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona;

.le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione dei messaggi;

errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici riservandosi il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli;

.le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività dovuta a casi di forza maggiore; qualora il credito scada durante una tale interruzione, la Banca, salvo specifica autorizzazione, non effettuerà alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza;

.l'operato del Corrispondente cui la Banca ha affidato l'incarico dell'esecuzione del mandato, anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro il Corrispondente stesso, a cura unicamente del Cliente, rimanendo, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità e onere.

Il credito "irrevocabile" non può essere revocato, né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. Il credito "revocabile" può essere revocato e modificato (per quanto in tempo) dall'ordinante; può essere revocato altresì dalla Banca per ragioni sue proprie che non è tenuta a manifestare.

Per quanto non espressamente previsto, così come per i crediti aperti in Italia, il cliente ordinante si rimette integralmente alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (ultima revisione della C.C. Internazionale), con l'intesa che eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari e dalle leggi vigenti all'estero, restano a carico del cliente stesso che è tenuto a risarcire la Banca per le relative conseguenze.

Il richiedente deve fornire alla banca, sottoscrivendole, le dichiarazioni di:

.garanzia dell'autenticità e la veridicità di quanto risulta sui documenti, assumendone piena e diretta responsabilità;

.autorizzazione trasferire l'importo presso la corrispondente immediatamente o alla scadenza delle tratte/dopo ricezione del telegramma avvisante la levata dei documenti in regola;

.autorizzazione a fare provvista dei fondi presso per conto e a rischio del cliente;

.autorizzazione ad addebitare il conto corrente del cliente per l'acquisto della divisa estera occorrente e comunque per la copertura della sua esposizione, comprese spese, commissioni, interessi, eventuali differenze di cambio e di tutti gli eventuali altri esborsi relativi alla sua esecuzione.

L'apertura di credito sarà ritenuta utilizzata allorché i documenti siano stati ritirati, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi giungano a far entrare in possesso della merce il Cliente; resta a carico del Cliente qualsiasi rischio al riguardo come pure le eventuali pratiche ed azioni verso le Compagnie di Navigazione ed i vettori in genere, gli assicuratori, i Tribunali delle prede, ecc. L'esperimento di tali pratiche ed azioni non potrà in alcun modo consentire alla Banca di ritirare il pagamento all'epoca pattuita di quanto dovuto in dipendenza dell'apertura di credito concessa. La Banca è autorizzata a non consentire la restituzione o comunque l'utilizzo degli importi in moneta nazionale o in divisa estera che risultasse versato dal Cliente, ed è esonerata da ogni responsabilità per eventuali differenze di cambio, nonché di ogni altro valore depositato a garanzia dell'apertura di credito.

Le merci e i documenti rappresentativi delle merci e, in caso di sinistri, anche le indennità di assicurazione, restano vincolati a favore della Banca ai sensi degli artt.1721,2756,2761 e 2784 e seguenti del Codice Civile per conservare integro alla banca il diritto di privilegio e pegno a garanzia di ogni esborso della Banca stessa o competenza per capitale, interessi, commissioni, accessori e spese. Il privilegio e il pegno gravano sulla merce anche dopo l'arrivo, quando viene ritirata in dogana o in deposito pubblico o in magazzino di Commissionario scelto dalla Banca.

A maggiore garanzia può essere richiesta dalla Banca l'autorizzazione a costituire un "Conto vincolato al credito" in misura proporzionale all'importo del credito stesso, il cui saldo resterà vincolato a garanzia dell'operazione.

Il Cliente deve fornire alla Banca in qualsiasi momento e immediatamente, dietro semplice richiesta a mezzo lettera raccomandata, la sostituzione o il reintegro delle garanzie principali e accessorie, con altre di suo gradimento o ad effettuare il versamento della differenza che sarà indicata dalla banca stessa qualora, a suo insindacabile giudizio, le garanzie costituite fossero ritenute per qualsiasi motivo menomate o pose in pericolo. In caso di mancato puntuale rimborso o di mancata sostituzione o reintegrazione delle garanzie da parte del Cliente entro cinque giorni dalla data della richiesta della Banca, questa ha diritto di vendere le merci a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso o di diffida o costituzione in mora e di trattenere sul ricavato l'intero importo dei crediti, vantati per capitali, interessi spese ed accessori.

Sono ad esclusivo carico del Cliente tutte le spese di sbarco, magazzinaggio, assicurazione, dazio, perizie, ecc., nonché tutte le differenze di cambio ed accessori (interessi, spese ecc.) che potranno comunque risultare in dipendenza del regolamento dell'apertura di credito.

Il Cliente è tenuto a curare che la merce sia sempre assicurata contro i rischi d'uso e di guerra, restando la Banca esonerata anche in deroga al disposto dell'art.1847 Cod.Civ., salvo che la Banca ritenga, in difetto da parte del Cliente o su richiesta dello stesso, di provvedervi direttamente. Il Cliente è tenuto altresì a fornire alla Banca la prova di aver curato l'assicurazione della merce fintantoché questa rimane vincolata a favore della Banca stessa.

L'invio di qualsiasi comunicazione da parte della banca avverrà e sarà eseguito con pieno effetto all'indirizzo indicato dal cliente o a quello che eventualmente potrà essere dallo stesso comunicato successivamente mediante lettera raccomandata.

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): Organizzazione non statale rappresentativa della diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.

Apertura: trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.

Prestazione prevista dal credito: quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della banca che poi, in forza di tale impegno, effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da

parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.

Modifica/Emendamento: indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.

Utilizzo: è il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.

Rischio Paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, ecc.)